CAMERA DEI DEPUTATI N. **7170-A**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 giugno 2000 (v. stampato Senato n. 4542)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(BIANCO)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

E CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(MATTARELLA)

—

Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 5 luglio 2000

(Relatore: **DI BISCEGLIE)**

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 21 settembre 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La Commissione giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso dell'esame del disegno di legge.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La Commissione Affari esteri e comunitari,

esaminato il disegno di legge C. 7170 recante: « Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale »;

valutando che lo svolgimento della Conferenza per la firma della Convenzione ONU contro il crimine transnazionale corrisponde agli impegni intervenuti tra l'Italia e le Nazioni Unite;

pur rilevando che, per quanto concerne la definizione degli interventi previsti dal provvedimento, appare assolutamente incongruo l'utilizzo di norme legislative primarie per la disciplina di interventi urbanistici, anche in considerazione del fatto che il provvedimento interessa una Regione a Statuto speciale;

esprimendo altresì serie perplessità per l'introduzione di disposizioni in deroga alle norme generali di contabilità dello Stato;

per quanto strettamente di propria competenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il disegno di legge n. 7170: « Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale »;

esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione,

preso atto che la disposizione di copertura degli oneri determinati dal provvedimento, di cui all'articolo 3, prevede il ricorso ad accantonamenti di pertinenza di Ministeri diversi da quelli competenti in relazione agli interventi previsti dal provvedimento medesimo, incidendo per tale via sulla dotazione di voci programmatiche concernenti interventi legislativi il cui perseguimento potrebbe risultare conseguentemente pregiudicato (ciò potrebbe riguardare, con riferimento al Fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le finalizzazioni *Giustizia amministrativa, Servizi educativi per bambini inferiori a tre anni e Cura dei danni della violenza alle donne;* con riferimento al Fondo speciale in conto capitale, accantonamento del Ministero dei lavori pubblici, le finalizzazioni *Strada statale n. 307 del Santo* e *Ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti sede di autorità portuale,* nonché, nell'ambito dell'accantonamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, la finalizzazione *Merci pericolose*);

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE,

nel presupposto che il limite di impegno quindicennale di cui all'articolo 1, comma 2, sia da intendersi a decorrere dall'anno 2001.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 7170: recante « Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale »;

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore *iter* del provvedimento.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

1. Per le iniziative e gli interventi deliberati dall'Ufficio del coordinamento organizzativo della Conferenza per la firma della Convenzione ONU contro il crimine transnazionale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, è autorizzata una spesa fino a lire 3.600 milioni per l'anno 2000. **La composizione del Comitato istituito dal decreto di cui al presente comma va integrata con il Presidente della provincia di Palermo.**

2. Per gli interventi strutturali necessari alla realizzazione della Conferenza di cui al comma 1, deliberati dalla Commissione speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni che il comune di Palermo è autorizzato ad effettuare. Per le stesse finalità la Regione siciliana può destinare fino a 35 miliardi di lire, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono adottati dalle Amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, **nonché alle norme sui contratti, sulle forniture e sull'affidamento dei lavori per le opere pubbliche previste,** nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. I progetti di recupero dei cantieri culturali della Zisa, ex officine Ducrot, purché conformi allo strumento urbanistico adottato con delibera del consiglio comunale di Palermo n. 45 del 1997, costituiscono variante al vigente piano regolatore generale.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

1. Per le iniziative e gli interventi deliberati dall'Ufficio del coordinamento organizzativo della Conferenza per la firma della Convenzione ONU contro il crimine transnazionale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, **nonché per fare fronte agli oneri gravanti sul Paese ospitante in base all'accordo di sede tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite e il Governo italiano,** è autorizzata una spesa fino a lire **6.137** milioni per l'anno 2000.

2. Per gli interventi strutturali, **anche di natura mobile o temporanea,** necessari alla realizzazione della Conferenza di cui al comma 1, deliberati dalla Commissione speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni che il comune di Palermo è autorizzato ad effettuare. Per le stesse finalità la Regione siciliana può destinare fino a 35 miliardi di lire, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono adottati dalle Amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. **Gli interventi di cui al comma 2 sono indifferibili e urgenti e sono eseguiti con le modalità di cui all'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.**

4. Al pagamento delle spese indicate ai commi 1 e 2 provvede la prefettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e ad attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

ART. 2.

1. Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento della Conferenza di cui all'articolo 1, il prefetto di Palermo è autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

2. Per gli interventi conseguenti alle attività previste al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 4.400 milioni per l'anno 2000.

3. Per le iniziative e gli interventi conseguenti alla Conferenza di cui alla presente legge, diretti all'analisi, al monitoraggio ed alle attività di formazione strumentali all'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi protocolli, nonché connessi alle altre iniziative deliberate in attuazione dei compiti attribuiti dalla Conferenza, è autorizzata una spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni **2000,** 2001 e 2002. Il coordinamento di tali interventi è attribuito al Ministro della giustizia.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni

4. Al pagamento delle spese indicate **al comma** 2 provvede la prefettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e ad attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

ART. 2.

1. *Identico*.

2. *Identico*.

3. Per le iniziative e gli interventi conseguenti alla Conferenza di cui alla presente legge, diretti all'analisi, al monitoraggio ed alle attività di formazione strumentali all'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi protocolli, nonché connessi alle altre iniziative deliberate in attuazione dei compiti attribuiti dalla Conferenza, è autorizzata una spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il coordinamento di tali interventi è attribuito al Ministro della giustizia.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, pari a lire **10.537** milioni per l'anno 2000 ed a lire 1.000 milioni per ciascuno degli

2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 2000 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 2.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 3.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 2000 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire **4.537** milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

ART. 4.

1. Il decreto legge 28 agosto 2000, n. 238, recante disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238.

DDL13-7170-A
Lire 500